STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Mondo di Comunità e Famiglia

Associazione di Promozione Sociale

Iscrizione n. 199 Registro Nazionale APS. Legge 383/2000

MONDO DI COMUNITÀ E FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PREAMBOLO allo Statuto dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "MONDO DI COMUNITA' E FAMIGLIA"

dall'Art. 4 della Costituzione Italiana

(...) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Mondo di Comunità e Famiglia è aperta a tutti quelli che vogliono provarci.

Per questo MCF offre opportunità e strumenti.

Non è organo di governo ma luogo di cultura, formazione e accompagnamento.

Luogo di incontro, confronto e azione.

Bruno Volpi

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"MONDO DI COMUNITA' E FAMIGLIA - APS"

Art.1 – Costituzione

1.1 - E' costituita ai sensi del D Lgs 117/17 l'Associazione di promozione sociale denominata "Mondo di Comunità e Famiglia - APS", da qui in avanti, per brevità "Associazione".
L'Associazione promuove attività di utilità sociale e promozione umana e familiare riferendosi all'originaria e originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di parità di genere e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 - L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all'art 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione, anche indiretta, delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D Lgs 117/17.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 - L'Associazione ha sede legale a Milano.

1.6 - Il Consiglio Generale, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune comunicando alle autorità competenti e ai soci l'avvenuto trasferimento, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri Comuni.

Art.2 Fondamento Associativo

2.1 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica ed è costituita al fine di svolgere attività di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi con particolare attenzione alle famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà, dignità e responsabilità degli associati. L'Associazione si prefigge di operare al fine di promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di genere, di etnia, di credo religioso, di disabilità o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
L'orizzonte di riferimento è il sentirsi persone accolte e responsabili dell'intera famiglia umana.
I valori di apertura, accoglienza e condivisione, sono quindi valori radicati nel sentirsi parte della fraternità universale.
Il carisma (la scelta di campo) è l'affidamento gli uni negli altri come valore e strumento che permea la vita e lo stile associativo.

2.2 L'Associazione si prefigge di promuovere e accompagnare esperienze di comunicazione, sperimentazione, riflessione e sintesi, tra le varie realtà che si ispirano e si interessano all'originaria ed originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano I cui valori sono a fondamento dell'Associazione.
L'esperienza della Comunità di Villapizzone e di altre comunità, gruppi ed esperienze che sono ad essa seguite mostra come sia possibile rispondere al proprio ed altrui bisogno di famigliarità e solidarietà nella diversità, intraprendendo e conducendo esperienze e percorsi di vita basati su fiducia, condivisione, solidarietà, responsabilità, apertura, accoglienza, sobrietà. Ascoltare, raccontarsi, stare accanto, vivere accanto caratterizzano lo stile di relazione e di vita.
Vivi, rifletti e racconta è l'invito dell'associazione a quanti vivono esperienze di condivisione e affidamento significative per la loro vita.

2.3 Denominatore comune dell'Associazione è il credere che ogni famiglia ed ogni persona abbiano delle ricchezze e delle potenzialità intrinseche che, se ricercate, comprese, elaborate ed espresse, diventano un potenziale di realizzazione in termini di felicità per sé e di disponibilità umana e sociale verso gli altri. L'Associazione crede che queste potenzialità possano diventare forme alternative di organizzazione tra le persone.

2.4 La medesima convinzione è relativa all'intera famiglia umana presente nel mondo: la solidarietà tra gli uomini e le donne che abitano oggi il pianeta e quella tra le generazioni, tra chi vive oggi e chi abiterà il mondo futuro, dovrebbero avere le stesse connotazioni del microcosmo familiare di fraternità, cura genitoriale, tradizione di esperienze e patrimonio.

2.5 L'affidamento gli uni verso gli altri, tra famiglie e persone e nelle relazioni tra le diverse esperienze, è ciò che fonda e permea l'Associazione stessa, nello stile e nei segni che la distinguono. Affidarsi gli uni gli altri come scelta di campo di ciascuno per la propria vita, come esercizio quotidiano di fiducia reciproca, che ha le basi nella consapevolezza che vivere relazioni di famigliarità allargata è una sfida e un percorso possibile.
I segni, che identificano l'Associazione, pur all'interno di un libero e sovrano cammino, sono:
2.5.1 La condivisione, intesa come cultura che riconosce il valore delle persone e che muove le relazioni nelle quali si è impegnati.
Condividere è lasciare spazio all'altro, a partire dal proprio spazio interiore, in modo che lo scambio interpersonale possa realizzarsi. Condividere non solo ciò che abbiamo in comune, ma anche le diversità e le mancanze, la cultura, le risorse economiche, il silenzio, l'imprevisto. Condividere il limite che è connaturato a ciascuno.
Condividere che vuol dire comunicare le proprie esperienze non come assoluto, ma come verità relativa a disposizione degli altri e capacità di attingere alle esperienze altrui per andare più a fondo nel proprio cammino di ricerca.
Condivisione come impegno a distinguere senza dividere ed unire senza confondere, come metodo e come stile di vita.
Seme e frutto della condivisione sono la fiducia in se stessi e negli altri, che sostiene ed organizza le persone in cammino.
2.5.2. L'accompagnamento tra famiglie e persone, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere se stessi, per essere famiglia, per essere gruppo, per essere comunità.

Accompagnamento attento alla sovranità della famiglia e della persona nelle sue scelte quotidiane, e inteso come affermazione del proprio bisogno dell'altro come elemento imprescindibile per una realizzazione delle più profonde aspirazioni di vita.

2.5.3 L'apertura, che significa cuore e menti aperte all'altro nella sobrietà dei sentimenti. Un'associazione aperta, fatta di luoghi e possibilità per chi desidera fare un percorso di ricerca interiore con l'accompagnamento discreto di compagni di strada.

2.5.4 L'accoglienza, che origina dalla consapevolezza delle povertà proprie e altrui e intesa come libera disponibilità verso l'altro nella sua diversità, nel suo bisogno, nella sua ricchezza.

2.5.5 La sobrietà, come bisogno, come scelta per ricercare la felicità nella semplicità, sia nelle relazioni materiali che in quelle spirituali, nella mitezza dei rapporti tra le persone e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse naturali, in un quadro di sostenibilità sul piano sociale ed ambientale.

Sobrietà individuale, di gruppo e di Associazione, come impegno per la giustizia, solidarietà concreta con quanti vivono situazioni di bisogno e come superamento di un consumismo fine a se stesso. Tutto questo impone coerenze vecchie e nuove circa gli stili di vita che considerino il risparmio, il riuso e il riciclo tra le possibilità concrete, percorribili e proponibili.

2.5.6 L'impegno personale, come modalità di auto promozione volta alla crescita personale e al servizio del bene comune per affrontare esigenze e problemi. Impegno, sostenuto dalla fiducia nella collettività, in un processo virtuoso di reciproco scambio.

L'Associazione riconosce e incoraggia l'articolazione territoriale fra i medesimi soci, ispirati fattivamente al fondamento associativo. Tale articolazione territoriale si chiama Nodo (vedi art.5).

2.6 Le buone pratiche sono uno strumento ad uso principalmente personale, perché ognuno confronti se stesso, la propria famiglia, con alcune prassi fruttuose individuate attraverso la rilettura di oltre trent'anni di esperienza. Debbono servire a che ognuno si senta interpellato, si interroghi e ne tragga stimoli. Chi sceglie di camminare in Associazione scommette sulla propria capacità di cambiamento.

Sono un percorso aperto, sintetizzato in un documento che l'Associazione aggiorna periodicamente, perché strada facendo ognuno può e deve contribuire a precisare elementi, aggiornare con la propria esperienza, trovare vie coerenti per situazioni nuove.

Art. 3 - Finalità

3.1 L'Associazione, in considerazione del fondamento associativo che si propone, intende perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, consistenti nella promozione della cultura dell'affidamento attraverso forme alternative di abitare, di vivere e di lavorare, quali le forme di vita comunitaria residenziali e territoriali, i gruppi di incontro con lo stile della condivisione (gruppi di condivisione) e le esperienze di lavoro cooperativo o di impresa sociale, stimolando forme di sinergia tra attività lavorative, comunità e territorio.

Art. 4 – Strumenti e attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5

del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività' culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D Lgs 117/17;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività in attuazione dei settori sopra riportati:

- attività di accoglienza di persone portatrici di disabilità.
- attivazione di percorsi formativi e di scambio di competenze, finalizzati ad aggregare a livello nazionale stili di vita sostenibili ed ecologicamente responsabili, che supportino nei territori interventi effettivi di risparmio ed efficientamento energetico, consumo critico e creazione di modelli efficaci di economia circolare;
- attività di accompagnamento, supporto e formazione a persone, famiglie, gruppi ed esperienze che nel territorio nazionale desiderano vivere o già stanno sperimentando, forme alternative di abitare, vivere e lavorare condiviso, ispirandosi al fondamento associativo, anche grazie alla collaborazione di esperti e consulenti;
- attività di tutela, conservazione e valorizzazione di beni, prevalentemente di natura immobiliare, anche sottoposti ai vincoli delle belle arti, per la realizzazione di comunità residenziali di famiglie e persone o condomini solidali che ne custodiscano ed implementino il valore;
- organizzazione di incontri culturali, percorsi formativi e convegni a carattere territoriale o nazionale aperti e finalizzati alla promozione della cultura e della pratica della condivisione, del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, promuovendo percorsi di riflessione per fornire strumenti ed occasioni per costruire quotidianamente: la pratica della cura e della custodia, la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani;
- promozione di ricerche, iniziative culturali, seminari e sperimentazioni, per favorire i valori e le forme di vita che sono a fondamento dell'associazione: il mutuo aiuto e l'auto promozione della famiglia, la cultura della sobrietà, dell'accoglienza, della condivisione, l'accompagnamento tra famiglie e persone;
- organizzazione dell'Agorà nazionale, con cadenza biennale, pensata come luogo aperto in cui confluiscono le elaborazioni e le riflessioni di ogni associato che vi porta le ricchezze e le criticità incontrate nel proprio cammino;
- adesione ad iniziative, manifestazioni ed eventi, organizzati da altri enti, volti a promuovere la sostenibilità ambientale, l'economia civile, il contrasto alla disuguaglianza sociale ed economica;

- pubblicazione di testi di riferimento, periodici, libri e gestione dei canali comunicativi istituzionali web e social: sito, newsletter, pagina FB, ecc... per la promozione del fondamento associativo, la diffusione delle attività e la condivisione delle esperienze;
- realizzazione o supporto ad attività e progetti finalizzati a favorire la formazione extra scolastica ed il contrasto della povertà educativa quali attività di doposcuola, outdoor education, campi estivi, spazio compiti, percorsi mamma bambino e supporto alla genitorialità;
- partecipazione e coordinamento di bandi e progetti, sia a carattere locale che nazionale, per il sostegno e lo sviluppo di attività associative o dei propri associati, con particolare attenzione a progetti volti a supportare ed implementare pratiche e modelli sostenibili di inclusione sociale, coesione, accoglienza ed inserimento lavorativo;
- attività di supporto e consulenza alle esperienze territoriali, anche costituite in ETS, attraverso l'erogazione di servizi strumentali, formativi e logistici;
- promozione, anche grazie a raccolte fondi e partecipazione a bandi, di interventi a sostegno delle esperienze di ospitalità temporanea, in famiglia o in alloggi sociali, a favore di persone vulnerabili o in situazione di marginalità sociale, con particolare attenzione all'accoglienza umanitaria ed all'integrazione sociale dei migranti;
- supporto e sostegno fattivo ad attività di agricoltura sociale e civile, quali, ad esempio, aziende agricole biologiche, C.S.A., fattorie didattiche ed orti sociali;
- promozione e coordinamento di attività di beneficenza verso persone fragili ed in situazione di marginalità sociale quali: distribuzione di generi alimentari, vestiti, materiale scolastico, ecc;
- partecipazione e promozione di percorsi finalizzati all'utilizzo di beni immobili, compresi beni pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con altre realtà prevalentemente del Terzo Settore, per la realizzazione di comunità di famiglie residenziali o condomini solidali.

L'Associazione può svolgere attività diverse che devono essere secondarie e strumentali secondo criteri e limiti stabiliti dalle norme; le attività diverse sono definite dal Consiglio Generale.
L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
Le attività del presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Generale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Non si applica il comma 4 dell'articolo 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.5 Struttura Territoriale dell'Associazione

5.1 La dimensione associativa può essere vissuta e organizzata territorialmente nei Nodi. I Nodi sono aggregazioni caratterizzate da una territorialità, l'elemento aggregante è il "buon vicinato".
I nodi sono quindi il luogo del confronto fra le diverse esperienze degli associati di un territorio; nella condivisione i valori e il fondamento associativo trovano spazio di crescita nel quotidiano.

5.2 I Nodi sono costituiti per volontà di un gruppo di associati e/o di associazioni locali che intendono promuovere il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione in una determinata zona (o territorio) di attività, impiegando le risorse a disposizione, con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza degli impegni assunti dagli associati con la loro adesione all'Associazione.
I nodi sostengono l'esperienza associativa in quel territorio, promuovono la nascita di nuove realtà: comunità, gruppi di condivisione, realtà lavorative e altro.

5.3 I nodi, per evitare forme di auto-referenzialità e di auto-sufficienza, coltivano la dimensione associativa comune, una storia e un dono più grande dove "insieme si può" e si confrontano con le altre realtà esistenti nel territorio che operano in settori affini.

5.4 Un nodo è tale con il riconoscimento del Consiglio Generale.

Art. 6 – Gli associati

6.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che desiderano intraprendere un cammino di ricerca su di sé e che in segno di condivisione dei valori espressi nel fondamento associativo sottoscrivono il presente Statuto in segno di fattiva adesione al fondamento stesso. L'Associazione considera associata la persona fisica singola, riconoscendo la famiglia stessa come destinataria e beneficiaria delle attività associative. Possono aderire all'associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia e condizione sociale, tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità. La partecipazione all'Associazione non dà alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e il socio non ha alcuna titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.2 Possono fare parte dell'Associazione, nella persona di un solo rappresentante, enti senza scopo di lucro che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Gli enti associati qualificati come APS devono essere in numero almeno doppio rispetto a quelli non APS.

6.3 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, è esclusa qualsiasi forma di voto limitato o plurimo.

6.4 Il numero degli associati effettivi è illimitato.

6.5 Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

6.6 L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6.7 Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. In particolare il socio può richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri soci, si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Art. 7 - Criteri di ammissione

7.1 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Generale.

7.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Generale su domanda scritta del richiedente che in essa dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato.

7.3 All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Generale ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Non è ammessa la figura della persona associata temporaneamente. La quota associativa è intrasmissibile.

7.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i regolamenti interni.

7.5 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Generale.
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.
Il ricorso all'assemblea degli associati da parte dell'aspirante socio è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art.8 – Perdita della qualità di associato

8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, decesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Generale. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Generale, dopo che gli sono

stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del associato che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;

c) svolga attività contrarie o concorrenti agli interessi dell'Associazione;

d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

8.2 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro associati.

8.3 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.4 L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Diritti e doveri degli associati

9.1 Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;

9.2 Gli associati hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Generale;

e) di usufruire dei servizi dell'Associazione alle condizioni da questa statuite.

9.3 Gli associati sono tenuti:

a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

c) a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non è trasferibile, non è ripetibile. Ciascun associato è tenuto a contribuire dalla delibera che ha determinato la sua ammissione.

Art. 10 - Patrimonio ed Entrate

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

10.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse
- fondi pervenuti da attività di raccolta fondi e da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 11 - Organi sociali dell'Associazione

11.1 Organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Generale
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Comitato di Servizio

Possono essere istituiti:
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore

11.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 12 – Assemblea degli associati

12.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.

12.2 Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

12.3 All'Assemblea possono essere invitate persone ed organizzazioni che pur non essendo associate, e non potendo esercitare diritto di voto, possono apportare un contributo alla crescita culturale dell'Associazione.

12.4 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

12.5 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

12.5.1 La convocazione può avvenire anche quando lo richieda un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

12.5.2 Le deliberazioni l'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Generale approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Generale dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Generale attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Generale ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Generale a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

12.6 L'Assemblea straordinaria

- approva le eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione o con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

12.7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

12.8 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno e la sede ed è inviato individualmente tramite posta elettronica agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico tramite pubblicazione sugli strumenti dell'Associazione nonché tramite affissione nella sede sociale. All'atto della domanda di adesione, l'associato sprovvisto di posta elettronica deve esplicitare la richiesta che le convocazioni gli pervengano per iscritto, cosa che gli deve essere garantita. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
Le sedute dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.6.

12.10 Ciascun associato può essere portatore al massimo delle deleghe di 3 associati

Art. 13 - Il Consiglio Generale

13.1 - Il Consiglio Generale è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un numero dispari massimo di componenti che non può essere superiore a 1/10 del numero degli associati. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio Generale. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive a seguito di specifica delibera del Consiglio Generale. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.2 - Il Consiglio Generale, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente e nomina il Tesoriere.

13.3 - Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno dandone ampia pubblicità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, e può partecipare come uditore qualsiasi associato. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Generale e questo deve essere pubblicizzato.

13.4 Il Consiglio Generale:
- ha la funzione di coltivare, custodire e promuovere il fondamento associativo a favore di tutta l'associazione e di tutte le esperienze e le persone che alla associazione si rivolgono anche attraverso l'eventuale delega al Comitato di Servizio;
- si riunisce per ascoltare, sintetizzare, rilanciare, organizzare il confronto e la condivisione di tutti;
- definisce il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo proposte dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- organizza l'Agorà nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulla costituzione di nuovi nodi;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- elegge al proprio interno, se necessario, il Coordinatore Generale dell'Associazione che avrà il compito di gestione operativa dell'Associazione secondo indicazioni all'uopo definite dal Consiglio Generale stesso;
- nomina il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Generale oppure anche tra i non associati;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione di associati;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di ineludibile necessità e di improrogabile urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nomina se necessario, commissioni tematiche per sviluppare e promuovere i diversi aspetti associativi;

- delibera e aggiorna i Regolamenti Interni dell'Associazione che dovranno fissare le norme per il buon funzionamento dell'Associazione;
- delibera eventuali operazioni o categorie di operazioni per il compimento delle quali è richiesto l'intervento necessario, oltre che del Presidente, del Vicepresidente o di altro componente all'uopo nominato.

13.5 Il Consiglio Generale nomina tra i propri membri, i membri del Comitato di Servizio che ha il compito di ordinaria amministrazione. Le riunioni del Comitato di Servizio devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

13.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Generale effettuate per cooptazione nel corso del triennio, devono essere convalidate dal Consiglio Generale convocato successivamente alla nomina e saranno ratificate dall'Assemblea soci. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Presidente

14.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale tra i componenti a maggioranza dei voti.

14.2 - Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e dell'eventuale Comitato di Servizio;
- nei soli casi previsti dall'art.13.4 assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Generale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

14.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

14.4 Nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art.13.4 il Vicepresidente o l'altro componente designato allo scopo dal Consiglio Generale, ha la firma abbinata a quella del Presidente.

15 Il Comitato di Servizio

15.1 E' composto da un numero variabile di 5, 7 o 9 componenti, tra i quali di diritto il Presidente dell'Associazione, eletti dal Consiglio Generale tra i suoi membri. Esso risponde direttamente al Consiglio Generale ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

15.2 Svolge le seguenti funzioni:

- coadiuva il Consiglio Generale (e il Presidente) nelle sue attività rendendo operative le delibere e le scelte del Consiglio Generale e dell'Assemblea,
- accompagna le commissioni tematiche,
- raccoglie e, ove necessario, affronta le problematiche inerenti alla struttura territoriale,
- accompagna gli associati e li sostiene nei percorsi di comprensione e di attuazione del fondamento associativo e delle finalità dell'Associazione,
- si occupa dell'ordinaria amministrazione.

16 Il Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone non associate. Due di queste sono nominate dall'assemblea e restano in carica tre anni. Il terzo componente del Collegio dei Probiviri è nominato di volta in volta dagli altri due componenti al momento dell'affidamento della decisione sulla controversia al Collegio. Le funzioni del terzo componente cessano dopo la decisione della controversia. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

16.2 Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione in tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo.

16.3 Le parti in causa propongono il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notizia della controversia o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

16.4. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza pro bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

16.5 Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio generale, con particolare riferimento alla mancata ammissione dell'associato, o all'esclusione di esso;
b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più associati;
c) dirimere le controversie riguardanti gli associati anche nell'ambito delle esperienze di vita residenziale o territoriale. Il collegio deciderà come arbitro, senza obblighi di procedura, nel rispetto del diritto al contraddittorio;
d) dirimere vertenze e questioni sorte tra organi statutari.

Art. 17 – Bilancio

17.1 Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Generale, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D Lgs 117/17.

17.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno civile.

17.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità statutarie.

17.5 Nel caso previsto dalla legge, il Consiglio Generale predispone il Bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

Art 17 bis Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito;
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D Lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di controllo;
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

18.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione o con la presenza della metà + uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

18.2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D Lgs 117/17), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Milano 31 ottobre 2020

Il presidente

Rinaldo Sa

Associazione di promozione sociale
MONDO di COMUNITÁ e FAMIGLIA
P.zza Villapizzone, 3 - 20156 Milano
Tel. e Fax 02-3925391
Cod. Fiscale 97350370157